

Comune di
Alessandria della Rocca
Provincia di Agrigento
USCITA
Prot. N. 6712
17 GIU 2021



Comune di Alessandria della Rocca Ufficio di Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N° 13 DEL 17.06.2021

prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

IL SINDACO

Con la presente Ordinanza sostituisce e annulla la precedente Ordinanza n.12 del 03.06.2021

Richiamati:

-la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

-la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
-il D.Lgs. n.112/1998, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997n. 59 e s.m.i.;

-la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone:
*all'art. 33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
*all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;

-la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi"
-la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".
-il D. del 4 giugno 2008 n. 297 con il quale il Presidente della R.S. , anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi, ha emanato direttive ai comuni per disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole;

-la Circolare Regione Sicilia — Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.2008 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile — Impiego del Volontariato — Indirizzi Regionali — art.108 D. Lgs n. 112/98".
-il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n.16 del 11/04/1996— Approvato con delibera C.C. n.ro 47 del 25/10/2007).

Viste le ulteriori disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia;

Visti gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;

Considerato che questa Amministrazione in data 16.05.2017 ha sottoscritto il protocollo di collaborazione (e di indagini) con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca in

materia di incendi;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti o boscati infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

DISPONE

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del Territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde **"1515"**, ai Vigili del Fuoco mediante numero verde **"115"** e/o alle Autorità locali di P.S. seguenti:

--Arma dei Carabinieri -Pronto Intervento	tel. 112
--Comando locale Polizia Municipale	tel. 0922.981993
--Ufficio Comunale di Protezione Civile	tel 0922.980206/980203/980201

ORDINA

ART. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 15 giugno 2021 — al 15 ottobre 2021, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni

cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

- «di accendere fuochi;
- -far brillare mine;
- «usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- -usare fornelli 'inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- -fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ,
- - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- -compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- -usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

ART. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v., di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombrare di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

ART. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata (lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura.

Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra Citati.

ART. 4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

ART. 5

Nel periodo del 2021 compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione,

nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- -alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate

lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme.

- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità

espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

ART. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente

organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

ART. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare (a zona, di realizzare interventi di bonifica

assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

ART. 8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para-faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt.10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno kg. 10 e

per ogni trattore uno di almeno kg. 8;

- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura " vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

ART. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

ART. 10

Fermo restando le norme previste dagli arti. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16.

La sanzione massima, oltre che in caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi

o di aree protette, sarà applicata anche per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3^o della L.R. n. 16/96) ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689, con provvedimento del Sindaco.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

La Polizia Municipale e i Carabinieri di Alessandria della Rocca, il distaccamento delle Guardie Forestali di S. Stefano Quisquina e la Polizia Provinciale, ognuno per le proprie competenze ed attribuzioni, restano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

All'ufficio di Segreteria si manda di notificare copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Agrigento, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Agrigento, al Comando della Stazione Carabinieri di Alessandria della Rocca, al Comando del Distaccamento Forestale di S. Stefano Quisquina, al Comando della Polizia Municipale di Alessandria della Rocca.

Dalla Residenza Municipale, 17/06/2021

IL Sindaco Prof.ssa Giovanna Bubello

Giovanna Bubello

